



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 18 marzo 2025

APPROFONDIMENTI

[La pluralità di episodi non sempre giustifica il licenziamento](#)

di Luca Vannoni

NEWS DEL GIORNO

[Contributi volontari 2025 per lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Pagamento premi e accessori: modifica tasso di interesse di rateazione e sanzioni civili Inail](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Nuovo regime agevolativo impatriati: periodo minimo di pregressa permanenza all'estero](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Pagamento ferie non fruita e responsabilità solidale dei committenti](#)

di Redazione

APPROFONDIMENTI

La pluralità di episodi non sempre giustifica il licenziamento

di **Luca Vannoni**

La Corte di Cassazione, con ordinanza 11 marzo 2025 n. 6418, torna sulla questione della pluralità delle contestazioni nelle procedure disciplinari.

Il ricorso in Cassazione è stato proposto da un datore di lavoro che si era visto annullare un licenziamento disciplinare per giusta causa, con reintegra del lavoratore.

Il licenziamento era stato intimato al termine di un procedimento disciplinare, in cui al lavoratore erano stati contestati una serie di fatti commessi in un determinato giorno: oltre a prendersi una pausa non autorizzata, il lavoratore rifiutava di riprendere servizio e, dopo aver contestato intenti persecutori del superiore gerarchico, chiedeva l'intervento del servizio di 118 per l'aumento della pressione sanguigna; infine, inviava una *mail* al medico competente offensiva e denigratoria nei confronti dell'impresa.

Il motivo essenziale su cui poggia il ricorso riguarda la contestazione del metodo di valutazione dei giudici di merito, in quanto secondo il datore di lavoro avrebbero frazionato una condotta che avrebbe dovuto essere valutata globalmente.

Nel rigettare il ricorso, in primo luogo, la Corte di Cassazione conviene, richiamando un consolidato orientamento (Cassazione, sezione lavoro, n. 9138/2024), sulla necessità di una valutazione globale, *“al fine di verificare se la loro rilevanza complessiva sia tale da minare la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel dipendente in quanto la stessa molteplicità degli episodi, oltre ad esprimere un'intensità complessiva maggiore dei singoli fatti, delinea una persistenza che e? di per se? ulteriore negazione degli obblighi del dipendente, ed una potenzialità negativa sul futuro adempimento di tali obblighi”*.

Tuttavia, nel procedere con tale verifica, il giudice di merito aveva escluso per la gran parte dei fatti addebitati la rilevanza disciplinare ovvero la gravità della stessa, in quanto non integravano gli estremi dell'insubordinazione verso superiori e risultavano meritevoli di sanzioni conservative. La Corte di Cassazione ritiene corretto anche il metodo; valutati i fatti oggetto dei singoli profili di addebito, sono state poi valutate complessivamente.

Inoltre, la Suprema Corte sottolinea come si fosse in presenza, più che di una pluralità di episodi, di distinti profili di contestazione, relativi tutti a fatti occorsi il medesimo giorno nell'arco di poche ore.

La valutazione disciplinare in presenza di una pluralità di condotte non può essere



abbagliata di per sé da tale aspetto, la considerazione complessiva non può giustificare un licenziamento se nessuna delle condotte tenute può avere, sulla base delle previsioni del Ccnl, tale esito.

13 MAGGIO DIGITAL | EVENTO ACCREDITATO

#scenarioprofessioni2025

DIGITAL | CERNOBBIO 14 MAGGIO

Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani





Contributi volontari 2025 per lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata

di Redazione

L'Inps, con [circolare n. 58 del 14 marzo 2025](#), ha comunicato gli importi dei contributi volontari dovuti per l'anno 2025 da lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata a seguito della variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

EDIZIONE 2024/2025

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il percorso pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**



NEWS DEL GIORNO

Pagamento premi e accessori: modifica tasso di interesse di rateazione e sanzioni civili Inail

di Redazione

L'Inail, con [circolare n. 22 del 14 marzo 2025](#), ha informato che la Bce, con decisione di politica monetaria del 6 marzo 2025, ha fissato al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema dal 12 marzo 2025.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 12 marzo 2025, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 8,65%. Per le rateazioni in corso restano validi i piani di ammortamento già determinati.

Inoltre, la circolare indica la misura delle sanzioni civili.

Seminario di specializzazione

Lavoro domestico: busta paga e gestione del rapporto

Scopri di più

Nuovo regime agevolativo impatriati: periodo minimo di pregressa permanenza all'estero

di Redazione

L'Agenzia delle entrate, con [risposta a interpello n. 72/E del 12 marzo 2025](#), ha offerto chiarimenti sul periodo minimo di residenza fiscale all'estero per accedere al regime agevolativo impatriati in caso di cittadino italiano iscritto dall'ottobre 2018 all'Aire e residente all'estero per lavoro da novembre 2018, che svolge la propria attività professionale per una società dello stesso gruppo di quella per cui lavorava in Italia dal 2008 e che vorrebbe tornare in Italia da gennaio 2025.

Poiché il beneficio, in caso di cittadino italiano che al rientro in Italia rende le proprie prestazioni nei confronti del suo precedente datore di lavoro estero è accessibile qualora il periodo minimo di permanenza all'estero sia di 7 periodi d'imposta prima del trasferimento, se il contribuente ha spostato la propria residenza in Italia a gennaio 2025 non potrà usufruire dell'agevolazione, in quanto non soddisfa il requisito della permanenza all'estero per 7 anni.

Master di specializzazione

Expating e lavoro italiano all'estero

Scopri di più

Pagamento ferie non fruita e responsabilità solidale dei committenti

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 21 gennaio 2025, n. 1450, ha stabilito che, in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cassazione n. 5247/2022; Cassazione n. 23303/2019; Cassazione n. 10354/2016). Diversamente, deve ragionarsi con riguardo al tenore testuale dell'articolo 118, D.Lgs. 163/2006 (nella versione precedente le modifiche del 2016), che fa riferimento, in senso più estensivo, alla responsabilità in solido dell'affidatario e dei suoi aventi causa.

Libri ed eBook

Il potere disciplinare del datore di lavoro privato

nuova uscita!

scopri di più >

